



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
- LORO SEDI

per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA


ALLE REGIONI
- LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
- SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
- SEDE

OGGETTO: Articolo 10, comma 7, legge 29 dicembre 1993 e s.i.m. - limiti ai mandati dei consiglieri camerali- nota D.G.M.C.C.V.N.T. n. 301869 del 7 agosto 2018

Si trasmette, anche per gli eventuali seguiti di competenza, la nota indicata in oggetto con la quale la Scrivente ha fornito alcune indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 10, comma 7 della legge n. 580/1993 e s.i.m.


IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

ALL'UNIONCAMERE

SEDE

per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Articolo 10, comma 7 legge 29 dicembre 1993 e s.i.m. - limiti ai mandati dei consiglieri camerali- richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota n. 11700 del 2 maggio 2018 con la quale codesta Unione ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i), n. 3, modificativo sul punto dell'articolo 10, comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativamente alla possibilità per i consiglieri delle camere di commercio di essere rinnovati una sola volta e alla decorrenza temporale nel computo di detto limite.

Al riguardo la Scrivente ha interessato l'Ufficio legislativo di questa Amministrazione, che con nota del 6 agosto 2018 ha rappresentato il proprio orientamento che di seguito si riporta.

La disciplina in commento reca l'introduzione di un limite al diritto di elettorato passivo per i consiglieri camerali nel senso che, a seguito dell'ulteriore intervento del legislatore con l'art.13, comma 1-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n.172, "Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte."

Tale scelta del legislatore ha cristallizzato un assetto che differenzia il limite di rinnovo dei consiglieri camerali rispetto a quelli previsti dalla legge n. 580/1993 per la Giunta camerale (art. 14, co. 2, L.580/93) e per il Presidente della Camera di commercio (art.16, co. 3) introducendo un distinto ed autonomo divieto di rinnovo alla carica di consigliere.

Il divieto di ricoprire per più di tre volte la carica di consigliere camerale è in vigore quindi dal 6 dicembre 2017 ed è riferibile al sistema delle Camere di commercio, risultante dalla riforma del 2016 (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219), delineato dal decreto ministeriale 8 agosto 2017 che ne ha stabilito il numero di 60, definendone le relative circoscrizioni territoriali ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

g



Va tenuto inoltre presente che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, che con sentenza 8 novembre- 13 dicembre 2017, n. 261 (Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 51. Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n.219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato *"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*, anziché previa intesa con detta Conferenza, il precitato d.m. 8 agosto 2017 è stato reiterato integralmente con le forme richieste dalla cennata sentenza e, quindi, sostituito dal d.m. 16 febbraio 2018, il quale, all'art.8, comma 4, ne ha, tra l'altro, dichiarato cessata l'efficacia a far data dalla propria emanazione.

In tale mutato quadro normativo e istituzionale, secondo l'orientamento del predetto Ufficio legislativo, va valutato l'ambito applicativo del divieto di rielezione per più di due volte alla carica di consigliere camerale, introdotto dal legislatore del 2017.

Si tratta, quindi, di verificare se, in un quadro ordinamentale definito con 60 camere di commercio, la disposizione limitativa dello status di elettorato passivo di consigliere camerale possa ancora essere riferita all'interpretazione resa nella fase prodromica a tale assetto (che, per inciso, metteva sullo stesso piano le cariche di Presidente, componente di Giunta e Consigliere camerale, con identica coincidenza nel divieto di ricoprire più di due mandati), ovvero se vada riguardata in una prospettiva autonoma.

Quanto sopra anche in relazione all'interpretazione resa dalla Scrivente con nota n.195797 del 25 maggio 2017 (dunque nella fase anteriore all'emanazione dei dd.mm. 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018, in un quadro ordinamentale ancora in evoluzione ed orientato dai processi di accorpamento volontario tra camere di Commercio ai sensi dell'articolo 1, co.5, L. 580/93) che, rilevando per i consiglieri camerali l'introduzione "per la prima volta" del "medesimo limite previsto sia per il Presidente che per i componenti di Giunta" deduceva, sulla scorta di una decisione del Consiglio di Stato resa sul computo dei mandati dei Presidenti camerali, che "nelle Camere di commercio non oggetto di decreto di accorpamento", "ai fini dell'eleggibilità del Presidente, dei componenti di Giunta e del Consiglio dovrà essere considerato il numero dei mandati medesimi già svolti e potranno essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto un solo mandato."


Per converso, nel quadro ordinamentale *in fieri*, veniva esplicitato che *"nel caso delle Camere di commercio accorpate, nella considerazione che non si è al cospetto di un procedimento di incorporazione bensì della costituzione di un nuovo ente (come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato nel parere relativo allo schema di decreto legislativo n.219/2016- cfr. n.1646/2016), si ritiene che con riferimento alla nomine degli organi delle neo istituite Camere di commercio 'non assumano rilievo i mandati già svolti dai soggetti nei relativi organi delle Camere accorpate'."*

In proposito codesta Unione ha prospettato la possibilità di ricorrere all'articolo 4, co. 3 del d.lgs. n.219/2016 circa l'applicazione, in quanto compatibili, dei riferimenti contenuti negli articoli 3, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 23/2010.

In considerazione del principio generale di cui all'art. 51 Cost., esportabile anche al sistema della rappresentanza camerale, secondo cui la condizione di eleggibilità deve essere pienamente garantita, nonché della regola generale di applicazione *pro futuro* di una disposizione legislativa che non abbia portata meramente interpretativa, l'Ufficio legislativo ritiene che, per tutte le Camere di commercio elencate nei dd.mm. 8 agosto



2017 e 16 febbraio 2018, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n.172, non vadano computati i mandati svolti prima della riforma, negli enti camerali di cui al precedente assetto.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)